arpea.		ART52BOVINIZOO1 Approvato con:
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura	Area Valutazione tecnica e controlli Ufficio FEAGA Gestione titoli e zootecnia	Determinazione n° 106 del 17/05/2017 Pag. 1 di 7
Ø		

Gestione di casi particolari nell'ambito delle misure zootecniche nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013

Campagna 2016 e successive

Son	nmario	
1.	Normativa di riferimento	
2.	Premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia	. 3
3.	Gestione dei premi zootecnici in caso di passaggi aziendale	. 4
4.	Adesioni continuative tra due Consorzi di etichettatura	. 6
5.	Premio macellazione (315-316-317-318-319)	. 6
6.	Caricamento sul SIAN delle analisi nel caso di cambio beneficiario	. 7



arpea.

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura Area Valutazione tecnica e controlli

Ufficio FEAGA Gestione titoli e zootecnia

ART52BOVINIZOO1

Approvato con:

Determinazione n° 106 del 17/05/2017

Pag. 2 di 7



Premesse

La seguente procedura è applicabile nel caso di segnalazione da parte di beneficiari o di CAA con richiesta tramite PEC o comunque con comunicazione protocollata, sui premi accoppiati art. 52 del Regolamento (UE) 1307/2013 relativamente ai premi zootecnici.

1. Normativa di riferimento

- Il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Il Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Gli Artt. 30 e 31 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE che riguardano il sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali ;
- Gli Artt. 20-21-22 del DM 6513 del 18/11/2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- L'articolo 4 del DM 1922 del 20/03/2015 recante disposizioni ulteriori relative alla PAC 2014-2020;
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- L'art. 5 del DM n. 1566 del 12/05/2015 recante i criteri relativi alla misura premi per il settore del latte;
- La Circolari Agea ACIU.2015.278 del 05/06/2015 relativa al sostegno accoppiato zootecnia;
- la Circolare Agea ACIU.2015.427 del 29/09/2015 recante i criteri di controllo e base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti nella du 2015;



arpea.		ART52BOVINIZOO1 Approvato con:
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura	Area Valutazione tecnica e controlli Ufficio FEAGA Gestione titoli e zootecnia	Determinazione n° 106 del 17/05/2017 Pag. 3 di 7
Ö		

- la Circolare Agea ACIU.2015.420 del 28/09/2015, la Circolare Agea ACIU.2016.176 del 31/03/2016, la Circolare Agea ACIU.2016.211 del 19/04/2016 e la Circolare Agea ACIU.2016.226 del 29/04/2016 recanti la normativa in materia di sostegno accoppiato facoltativo settore zootecnia;
- La circolare agea 11853.2016 del 16/06/2016 recante le linee guida relative al calcolo di riduzioni e sanzioni;
- Il DM del 11/10/2016, "modifica del decreto del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato. (16A08150)" pubblicato sulla GU n.273 del 22/11/2016.
- La Circolare Agea ACIU.2016.42711 del 04/11/2016 che DISCIPLINA i CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2016 relativamente ai premi ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO e s.m.i;

2. Premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia

I premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia e i requisiti che concorrono all'ottenimento degli stessi, oltre che dai D. M riportati nel paragrafo "Normativa di riferimento", sono riassunti nella Circolare Agea ACIU.2015.278 del 05/06/2015 e nella Circolare Agea ACIU.2016.42711 del 04/11/2016 relative al sostegno accoppiato facoltativo ai sensi dei REG (UE) 1306/2013 e 1307/2013.

Si riporta in breve l'elenco:

	Codice	
AIUTO	Intervento	Intervento/PREMIO
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO		
ZOOTECNIA: Settore zootecnia bovina da		
latte	310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO		
ZOOTECNIA: Settore zootecnia bovina da		
latte	311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO		
ZOOTECNIA: Settore zootecnia bovina da		
latte	312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO		
ZOOTECNIA: Settore zootecnia bovina da		VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI
carne	313	GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO		VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO
ZOOTECNIA: Settore zootecnia bovina da		ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (ART. 21,
carne	314	COMMA 3)



arpea.		ART52BOVINIZOO1 Approvato con:
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura	Area Valutazione tecnica e controlli Ufficio FEAGA Gestione titoli e zootecnia	Determinazione n° 106 del 17/05/2017 Pag. 4 di 7

AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO		CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER
ZOOTECNIA: Bovini macellati	315	ALMENO SEI MESI (ART. 21 , COMMA 4)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO		CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER
ZOOTECNIA: Bovini macellati	316	ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO		CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER
ZOOTECNIA: Bovini macellati	317	ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (ART. 21 , COMMA 5)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO		CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER
ZOOTECNIA: Bovini macellati	318	ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21 , COMMA 5)
		CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO		ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21 , COMMA
ZOOTECNIA: Bovini macellati	319	5)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO		
ZOOTECNIA: Settore zootecnia ovi-caprina:	320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2)
AIUTO ACCOPPIATO FACOLTATIVO		
ZOOTECNIA: Settore zootecnia ovi-caprina:	321	CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 5 E 6)

3. Gestione dei premi zootecnici in caso di passaggi aziendali

Nel presente paragrafo vengono definite le modalità di corresponsione dei premi zootecnici nei casi di cessione aziendale (successione, conferimento d'azienda, successione anticipata, fusione) con continuità di gestione di un allevamento fra soggetto cedente e cessionario.

La continuità aziendale viene riconosciuta se vi è continuità temporale, accertata tramite i dati inseriti nella Banca Dati Nazionale) tra la chiusura della stalla in capo al cedente e l'apertura della stessa in capo al cessionario.

Caso in cui non <u>è stata effettuata comunicazione ai sensi</u> 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali).

Vengono individuati essenzialmente due casi esemplificati qui di seguito:

CASO 1

Nell'ipotesi in cui il soggetto cedente abbia cessato l'attività nel corso della campagna, ma prima della scadenza della presentazione della domanda unica di pagamento e che pertanto la domanda venga presentata esclusivamente dal cessionario, ARPEA procede a riconoscere a quest'ultimo tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo 01 gen- 31 dic dell'anno campagna.

Per quanto concerne il premio macellazione, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando anche il periodo di permanenza dei capi nella medesima stalla del soggetto cedente.



arpea.

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura Area Valutazione tecnica e controlli

Ufficio FEAGA Gestione titoli e zootecnia

ART52BOVINIZOO1

Approvato con:

Determinazione n° 106 del 17/05/2017

Pag. 5 di 7



CASO 2

Nell'ipotesi in cui la domanda unica sia stata presentata esclusivamente dal soggetto cedente e che questi, nel medesimo anno ma successivamente la presentazione della domanda unica di pagamento, abbia cessato la propria attività, ARPEA procede a riconoscere al soggetto cedente tutti i capi che rispondono ai requisiti di ammissibilità a partire dal 1 gen sino al momento di chiusura della stalla.

Nessun capo che raggiunga i requisiti di ammissibilità nel periodo compreso fra la data di chiusura della stalla e il 31 dicembre dell'anno di campagna può essere riconosciuto ne' al soggetto cedente, ne' al cessionario. Il riconoscimento è negato al soggetto cedente in quanto non più titolare della stalla (e non esercitante attività agricola) e al soggetto cessionario in quanto non titolare di domanda unica per l'anno in corso.

Nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario abbia presentato domanda unica di pagamento nell'anno campagna successivo al passaggio aziendale, richiedendo il premio macellazione sulla medesima stalla condotta in precedenza dal cedente, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando retroattivamente i mesi di permanenza del capo nella stalla antecedenti al 1 gen dell'anno campagna successivo al passaggio aziendale.

Caso in cui <u>è stata effettuata comunicazione ai sensi</u> 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)<u>.</u>

CASO 3

Nell'ipotesi in cui la domanda unica sia stata presentata esclusivamente dal soggetto cedente e che questi, nel medesimo anno ma successivamente la presentazione della domanda unica di pagamento, abbia cessato la propria attività ma sia stata presentata, entro i termini definiti, ai sensi 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali), ARPEA procede a riconoscere a quest'ultimo tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo 01 gen- 31 dic dell'anno campagna.

Per quanto concerne il premio macellazione, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando anche il periodo di permanenza dei capi nella medesima stalla del soggetto cedente.

Per l'istruttoria dei casi definiti sopra (caso 1-2-3) è necessario che si rispetti la seguente procedura.

Ogni CAA oppure beneficiario in proprio deve fare pervenire via mail inviata alla sottoscritta una pec all'Ufficio competente con oggetto:

OGGETTO: PASSAGGIO AZIENDALE: CUAA	E DENOMINAZIONE



Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura Area Valutazione tecnica e controlli Ufficio FEAGA Gestione titoli e zootecnia ART52BOVINIZOO1 Approvato con: Determinazione n° 106 del 17/05/2017 Pag. 6 di 7

Il caa oppure beneficiario in proprio dovrà fare istanza nella quale allega la documentazione giustificativa del passaggio. L'istanza deve comprendere

- -Richiesta del caa e motivazione
- -premio sul quale si vuole ottenere il riconoscimento dei capi;
- -stalla sul quale si vuole ottenere il riconoscimento dei capi;

Per la campagna 2016, la data ultima di invio della pec all'Ufficio competente è il 31 maggio 2017.

4. Adesioni continuative tra due Consorzi di etichettatura

Premio Macellazione - etichettatura (premio 318).

Nel caso in cui un beneficiario, nel corso dell'anno relativamente al quale richiede il premio, decida di modificare la propria adesione passando da un Consorzio di etichettatura ad un altro, in modo consecutivo (ad esempio cessazione dal consorzio "x" in data 1 marzo e adesione al nuovo consorzio "y" in data 2 marzo), dal momento che nulla è specificato al riguardo nel DM 6513 del 18/11/2014 e dal momento che in tal modo intende procedere Agea Coordinamento si stabilisce, tale regola:

Se l'adesione a due consorzi è continuativa, i capi macellati durante i sei mesi successivi alla data di iscrizione al secondo consorzio, si ritengono eleggibili a premio 318.

Il requisito dei sei mesi si ritiene rispettato anche se per una parte il beneficiario ha aderito ad un consorzio e per la seconda parte ad un altro; questo in quanto entrambi i disciplinari che dovranno essere rispettati dal beneficiario hanno dei requisiti minimi previsti dal DM 6513 del 18/11/2014.

Per questa casistica non è necessario fare segnalazioni all'OP.

5. <u>Premio macellazione (315-316-317-318-319)</u>

Il premio macellazione viene prioritariamente pagato al detentore dell'allevamento e in assenza della richiesta a premio del detentore viene pagato al proprietario dell'allevamento.

Il detentore può tuttavia rinunciare al premio in favore del proprietario.

Ogni CAA regionale/nazionale del detentore che rinuncia al premio macellazione, deve fare pervenire via mail inviata alla sottoscritta un unico file excell riportante le seguenti informazioni:

• cuaa detentore rinunciatario



Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura Area Valutazione tecnica e controlli Ufficio FEAGA Gestione titoli e zootecnia ART52BOVINIZOO1 Approvato con: Determinazione n° 106 del 17/05/2017 Pag. 7 di 7

- denominazione detentore rinunciatario
- codice azienda zootecnica
- cuaa proprietario a cui verrà pagato il premio
- denominazione proprietario a cui verrà pagato il premio

Inoltre è necessario che le stesse informazioni del file excell vengano rese in formato pdf e inviate via pec al seguente indirizzo arpea:

protocollo@cert.arpea.piemonte.it

con:

OGGETTO: RINUNCIA PREMIO MACELLAZIONE IN FAVORE DEL PROPRIETARIO: CAA

Il file pdf riepilogativo dovrà essere accompagnato da dichiarazione di rinuncia del beneficiario detentore della stalla, resa sotto forma di atto notorio con allegata la carta di identità del beneficiario.

Se il beneficiario è in proprio e vuole rinunciare al premio macellazione in favore del proprietario, deve inviare la pec con oggetto:

OGGETTO: RINUNCIA PREMIO MACELLAZIONE IN FAVORE DEL PROPRIETARIO: cuaa____ Inviando la richiesta con tutte le informazioni e la dichiarazione di rinuncia del beneficiario detentore della <u>stalla</u>, resa sotto forma di atto notorio con allegata la carta di identità.

Per la campagna 2016, la data ultima di invio della pec all'Ufficio competente è il 23 maggio 2017.

6. Caricamento sul SIAN delle analisi nel caso di cambio beneficiario

Se per l'azienda, richiedente premi zootecnici, è stata effettuata una comunicazione di cambio beneficiario ai sensi ai sensi 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali), e la stessa sia in stato "validato" da arpea, allora l'operatore dovrà caricare le analisi sul nuovo beneficiario cessionario della domanda unica in quanto l'applicativo del SIAN relativo alla "domanda integrativa per vacche da latte" non permette l'inserimento dei dati su fascicoli cessati.



